

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1965

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, prevede che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR) una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e che tale documento venga allegato, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, che viene annualmente presentata al Parlamento, entro il mese di marzo, dal Ministro del bilancio unitamente al Ministro del tesoro.

Secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 2 della sopra citata legge n. 283, la relazione da presentarsi dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche deve con-

tenere proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonché proposte di provvedimenti intesi ad attuare detti programmi o a dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese. Si tratta, pertanto come è stato da più parti giustamente osservato — di un documento che, oltre a considerare sotto un aspetto statico la situazione della ricerca ed a fornire dati e notizie consuntive sui programmi svolti, deve anche e soprattutto contenere indicazioni previsionali per quanto concerne le proposte di programmi annuali e pluriennali da svolgere nell'immediato futuro.

È ora avvenuto che, successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge nu-

mero 283, l'originaria disposizione concernente la presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese (articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26), è stata integrata, in base all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, concernente modificazioni in materia di bilancio dello Stato, stabilendovi che il Ministro del bilancio ed il Ministro del tesoro presentino annualmente al Parlamento, entro il mese di settembre, una « relazione previsionale e programmatica ».

Tale innovazione ed il sopra cennato carattere di documento a contenuto anche e

soprattutto previsionale della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia inducono a considerare l'opportunità che detto documento venga allegato, per ragioni d'ordine logico e sistematico, anziché alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, come fin qui è avvenuto, alla relazione previsionale e programmatica da presentarsi annualmente entro il mese di settembre al Parlamento.

In relazione a ciò è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si stabilisce che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, venga modificato in conformità della sopra rilevata esigenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62 ».